



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# MODELLO UNICO SC

**Sergio Pellegrino**

30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA , 47 MILANO

GRUPPO **24**ORE



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Le dichiarazioni per il periodo 2011



## DICHIARAZIONE UNIFICATA



### **DUE CONDIZIONI**

- Periodo di imposta coincidente con l'anno solare**
- Obbligo di presentare le due dichiarazioni: Redditi e IVA**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

## MODELLO DA UTILIZZARE



**Per le società di capitali  
si utilizza Unico 2012 SC  
se il periodo di imposta comprende  
la data del 31 dicembre 2011**



## TERMINE DI PRESENTAZIONE PER I SOGGETTI IRES



**Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di  
chiusura del periodo d'imposta**

**Per società con esercizio coincidente con l'anno solare**



**1° ottobre 2012**



## TERMINE DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI IRES



**Entro il 16° giorno del 6° mese successivo a quello di  
chiusura del periodo d'imposta**

**Per attività interessate dagli studi di settore**



**Proroga dal 18 giugno al 9 luglio**

**Proroga dal 10 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%**



# LIQUIDAZIONE

(N.B.: novità decreto semplificazioni)



## **Art. 5 comma 1 D.P.R. 322/1998**

**Dichiarazioni relative al periodo ante liquidazione:  
entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello in cui vi è  
l'iscrizione al registro imprese della liquidazione**

**Dichiarazioni relative al periodo post liquidazione:  
entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura  
dell'esercizio**



## REVOCA LIQUIDAZIONE (N.B.: novità decreto semplificazioni)



### **Art. 5 comma 3-bis D.P.R. 322/1998**

**Se revoca prima del termine di presentazione dichiarazione:  
non devono essere presentate dichiarazioni ante e post liquidazione**

**Restano fermi effetti dichiarazioni già presentate, a meno che revoca  
non intervenga prima presentazione dichiarazione post liquidazione**





## NOVITA' FRONTESPIZIO



TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC									
	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Addizionale IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# La disciplina delle società di comodo



## LE SOCIETA' DI COMODO IN UNICO



Verifica  
dell'operatività  
e determinazione  
del reddito  
imponibile  
minimo dei  
soggetti  
non operativi

Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistemática	INTERPELLO			Casi particolari
		Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
RF74					
	Valore medio			Valore dell'esercizio	Percentuale
RF75	Titoli e crediti	,00	2%	,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RF77	Immobili A/10	,00	5%	,00	4,%
RF78	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%
		Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
RF81	Totale	,00	,00	,00	,00
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni				,00
RF83	Reddito imponibile minimo				,00



## LEGGE DI CONVERSIONE D.L. 138/2011: DUE NOVITA'



- 1. Incremento di 10,5 punti percentuali nella tassazione dei soggetti Ires considerati di «comodo»**
- 2. Nuova fattispecie di non operatività legata al concetto di «perdita sistematica»**


**La decorrenza è legata al periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione →  
quindi periodo di imposta 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**



**DUE DISTINTE FATTISPECIE  
DI APPLICAZIONE DELLA  
DISCIPLINA SOCIETA' DI COMODO**

**TEST DI  
OPERATIVITA'**

**IMPRESA IN  
PERDITA  
SISTEMATICA**



	Valore medio	Percentuale		
RF75 Titoli e crediti	<sup>1</sup> ,00	2%		
RF76 Immobili ed altri beni	,00	6%		
RF77 Immobili A/10	,00	5%		
RF78 Immobili abitativi	,00	4%		
RF79 Altre immobilizzazioni	,00	15%		
RF80 Beni piccoli comuni	,00	1%		
			Ricavi presunti	Ricavi effettivi
RF81 Totale	<sup>2</sup> ,00		<sup>3</sup> ,00	,00

	Valore dell'esercizio	Percentuale	
<sup>4</sup>	,00	1,50%	
	,00	4,75%	
	,00	4,%	
	,00	3%	
	,00	12%	
	,00	0,9%	
			Reddito presunto
	<sup>5</sup> ,00		,00



## IMPRESA IN PERDITA SISTEMATICA

CONDIZIONE  
DI PERDITA  
SISTEMATICA


CALCOLO  
REDDITO  
MINIMO

Soggetto in perdita sistematica

2

**N.B.**  
**PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO  
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE  
NON IN UNICO 2012**

Valore dell'esercizio	Percentuale
<sup>4</sup> ,00	1,50%
,00	4,75%
,00	4%
,00	3%
,00	12%
,00	0,9%
	Reddito presunto
<sup>5</sup> ,00	,00



	Reddito minimo	Reddito	ACE	
RN6 Reddito imponibile	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00





## IMPRESE IN PERDITA SISTEMATICA



**Anche nel caso in cui la non operatività derivi dal fatto che l'impresa è in «perdita sistematica» valgono le cause di esclusione/disapplicazione individuate dalla norma, che devono sussistere nel periodo successivo a quello del triennio di monitoraggio**



## UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI



**Il limite previsto dall'art. 84 del Tuir**

- **utilizzo in compensazione in misura pari all'80% del reddito -  
e quello previsto dall'art. 30 della L. 724/1994**
- **utilizzo in diminuzione della parte di reddito  
eccedente quello minimo -  
si applicano congiuntamente**



## UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI



### ESEMPIO

**Reddito complessivo 70.000**

**Reddito minimo 30.000**

**Perdite pregresse 100.000**

**Perdite astrattamente riportabili 56.000**

**Reddito imponibile 30.000**

**Perdite pregresse utilizzate 40.000**



## MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES



**I soggetti Ires che si considerano di comodo, per effetto di una o dell'altra casistica, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, sono soggetti ad una maggiorazione dell'aliquota Ires del 10,5% da applicarsi sul reddito minimo determinato in base alla disciplina delle società di comodo o su quello dichiarato, nel caso in cui quest'ultimo sia superiore a quello minimo**

SEZIONE XX Maggiorazione IRES per i soggetti c.d. "non operativi" (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)	Reddito	Perdite pregresse		ACE	Imponibile
		In misura limitata	In misura piena		
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta	Detrazioni	Crediti d'imposta e ritenute	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione
RQ64	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta a debito	Imposta a credito	
	11	12	13	14	
	,00	,00	,00	,00	



## MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES



### **CONSOLIDATO FISCALE**

**Ciascuna società «non operativa» applica la maggiorazione del 10,5% «autonomamente»**

### **TRASPARENZA FISCALE**

**La partecipata «non operativa» applica la maggiorazione del 10,5% «autonomamente», mentre la partecipante assoggetta il reddito trasferitole dalla partecipata all'aliquota del 27,5%**



## ACCONTI 2012



**Nella determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2012, si assume quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando la maggiorazione**

**ISTITUITI CODICI TRIBUTO CON R.M. 48/2012**

**2018 – Maggiorazione Ires acconto 1a rata**

**2019 – Maggiorazione Ires acconto 2a rata o unica soluz.**

**2020 – Maggiorazione Ires saldo**



## ACCONTI 2012



**Impresa in perdita sistematica:  
necessità di rideterminare il reddito 2011**

**Società di comodo per test di operatività:  
rideterminata l'imposta con la maggiorazione**




ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# La nuova disciplina delle perdite fiscali







## UTILIZZO DELLE PERDITE DEI PERIODI «A REGIME»



**La perdita fiscale di un periodo può essere computata  
in diminuzione del reddito dei periodi successivi  
in misura non superiore all'80% del reddito imponibile  
di ciascuno di essi**

ANNO	REDDITO	PERDITA	UTILIZZO PERDITA	REDDITO IMPONIBILE	PERDITA RESIDUA
n	-	45.000	-	-	45.000
n+1	50.000	-	40.000	10.000	5.000



## UTILIZZO DELLE PERDITE DEI PRIMI 3 PERIODI



**La perdita fiscale di un periodo può essere computata  
in diminuzione del reddito dei periodi successivi  
entro il limite del reddito imponibile  
di ciascuno di essi**

**NON CAMBIA NULLA**



## UTILIZZO DELLE PERDITE



- 1. Non c'è vincolo di priorità nell'utilizzo di perdite "libere" e "limitate"**
- 2. Il limite di 80% su reddito imponibile va considerato al lordo delle perdite ad utilizzo "libero"**

PERDITE LIBERE	PERDITE LIMITATE	REDDITO	LIMITE 80%	UTILIZZO PERDITA	REDDITO IMPONIBILE
11.000	7.000	20.000	16.000	18.000	2.000



## DECORRENZA DEL NUOVO REGIME



**Le nuove disposizioni si applicano anche alle perdite maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore, ossia alle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010 (perdite realizzate nei periodi 2006-2010)**



## ESEMPIO DI COMPILAZIONE



**Unico 2012: perdita 11.000**

**Unico 2011: perdita 12.000**

**Unico 2010 (3° periodo): perdita 10.000**

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
				1	,00	2	,00	3	11.000	4	,00
			5	,00	6	,00	7	23.000	8	,00	
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
			5	,00	6	,00	7	10.000	8	,00	



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# La deducibilità degli interessi passivi



## MODIFICHE DEL PROSPETTO



Eccedenza ROL  
periodo precedente

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi deducibili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RF119	Risultato operativo lordo					1	,00	2	,00	3	,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile			Consolidato				IRES		RHT	
				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui				non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato			
			1	,00	2	,00	3	,00				
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax											,00

Eccedenze ROL non  
trasferibili al  
consolidato

Quota interessi deducibili  
ai fini Robin tax  
con utilizzo ROL eccedente